

COMUNE DI RANZANICO (BG)
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA
APPROVATO CON DELIBERA C.C. 12 DEL 3.7.2013

Art. 1
(Principi)

Il comune di Ranzanico riconosce e valorizza le espressioni artistiche di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale, dichiara il proprio territorio ospitale verso dette espressioni artistiche.

Art. 2
(Modalità)

E' consentito il libero esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul proprio territorio lungo i percorsi pedonali pubblici a lago (nonché presso l'area di parcheggio in Via Carducci) nei seguenti orari: dalle ore 08.00 alle ore 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00, fermo restando che gli artisti di strada interessati rispettino le seguenti prescrizioni:

- a) Non venga esercitato il commercio ambulante (tranne nei casi previsti dall'art. 61, comma 12, lettera f), D.M. 4 agosto 1988 n. 375; è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica).*
- b) Non sia impedita la normale circolazione pedonale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e non vengano ostacolate altre attività commerciali.*
- c) Non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio. In ogni caso non si possono superare i limiti di legge.*
- d) Non si chieda il pagamento di un biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte.*
- e) Venga effettuata richiesta agli uffici comunali entro i termini e tramite i canali predisposti appositamente e coordinati con tutti i comuni rivieraschi;*

Art. 3

(Occupazione del suolo pubblico)

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratta al regime dell'occupazione del suolo pubblico. L'artista, ovvero il gruppo artistico, si avvarrà di modeste attrezzature mobili e non potrà impegnare lo spazio oltre il tempo necessario all'esibizione.

Art. 4

(Responsabilità)

L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.

L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.

Art. 5

(Sanzioni)

La violazione delle suddette prescrizioni è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi sul territorio comunale.